

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO UE

Marchio dell'Unione Europea nr. 018679059



1. Nome del richiedente

La Regione del Veneto, nella persona del suo Presidente pro tempore, di seguito denominata per brevità "**Titolare**", provvede alla registrazione del marchio collettivo europeo "**Adriatic Small Scale Fisheries**" di seguito denominato per brevità "Marchio", a tutela della sostenibilità della piccola pesca artigianale nell'alto mare Adriatico, sub-zona FAO GSA 17, in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

2. Scopo del richiedente

2.1. Il Titolare è *Lead Partner* del Progetto Adri.SmArtFish "*Valorisation of Small-scale ARTisanal FISHERY of the Adriatic coasts, in a context of sustainability*", finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020, che ha lo scopo di ottenere una sostenibilità equilibrata, razionale e orientata dei prodotti della piccola pesca artigianale nell'area di attuazione del progetto (Nord Adriatico, Sottozona Geografica GSA 17 della FAO), mediante l'adozione di un Disciplinare per la tutela del marchio collettivo europeo della piccola pesca artigianale dell'alto Adriatico, disponibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/pesca/adriatic-small-scale-fisheries>

2.2. Il Marchio è volto a promuovere e valorizzare la Pesca Artigianale su Piccola Scala Sostenibile (*Small-Scale Fishery - SSF*, secondo il Reg. CE n.508/2014). La SSF è stata identificata come il tipo di pesca che, per le tecniche, il tipo di imbarcazioni utilizzate e altre caratteristiche, è più vicina al concetto di sfruttamento sostenibile delle risorse rinnovabili, prendendo in considerazione anche i dati sociali, economici e scientifici riguardanti i pescatori artigianali, la frequenza e le quantità dei prodotti della pesca sbarcati nonché il loro posizionamento sul mercato.

Il Marchio ha lo scopo di tutelare i prodotti e i servizi in quanto provenienti dalla Pesca Artigianale su Piccola Scala Sostenibile (*Small-Scale Fishery - SSF*) nell'Alto mare Adriatico, sub-zona FAO GSA 17 – Adriatico Settentrionale, comprendente le relative fasce costiere entro le 12 miglia marine

3. Organismi autorizzati a rappresentare il Titolare

Autorizzata a rappresentare il Titolare è la *Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico - Venatoria della Regione del Veneto*, nella persona del suo Dirigente pro tempore.

4. Rappresentazione del marchio

Il Marchio è figurativo e consiste in due onde orizzontali di cromatura blu, sovrastate a sinistra da una mezzaluna di colore verde, e con sottostanti due sagome azzurre richiamanti due pesci di dimensioni diverse; più sotto è posta la scritta "Adriatic Small Scale Fisheries" su tre righe, di colore blu e carattere Helvetica Bold Helvetica Light come di seguito raffigurato:



5. Soggetti autorizzati ad utilizzare il marchio

5.1. Sono autorizzate ad utilizzare il Marchio, previa concessione del Titolare con le modalità precisate nel presente Regolamento, tutte le imprese collettive o individuali che:

- esercitano la loro attività nella zona geografica individuata all'art. 2 in quanto aventi ivi la loro sede legale;
- praticano la piccola pesca artigianale (definita ai sensi del Reg. CE n.508/2014), ossia la pesca con natanti di lunghezza inferiore ai 12 metri LFT, con stazza inferiore ai 15 GT, abilitate alla pesca entro le 12 mn dalla costa e non in possesso di licenza per attrezzi trainati come risultano dalla tab.3 dell'allegato al Reg (CE) 1799/2006;
- aderiscono al presente Regolamento d'uso ed al Disciplinare per la tutela del marchio collettivo europeo della piccola pesca artigianale dell'alto Adriatico, disponibile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/pesca/adriatic-small-scale-fisheries>, mediante loro formale sottoscrizione per espressa accettazione; mediante loro formale sottoscrizione per espressa accettazione;

5.2. Il Titolare concede l'uso il Marchio, direttamente o per il tramite di soggetti o enti col primo convenzionati, previa verifica dei relativi requisiti, mediante il rilascio dell'autorizzazione all'uso dello stesso alle imprese che ne fanno domanda nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 7.

6. Condizioni d'uso del marchio

6.1. Solo i soggetti autorizzati avranno il diritto di usare il Marchio, purché al momento della domanda siano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 7. L'uso del Marchio da parte dei soggetti autorizzati sarà conforme al presente Regolamento ed a qualsiasi altro strumento pubblicato sul sito ufficiale del relativo progetto <https://www.regione.veneto.it/web/pesca/adriatic-small-scale-fisheries>, e/o ad essi fornito dal Titolare, direttamente o per il tramite di soggetti o enti col primo convenzionati. Il Titolare avrà il diritto di modificare il Regolamento d'Uso in conformità con l'art 79 Reg. UE 2017/1001, notificando ai concessionari autorizzati il termine per il necessario adattamento.

6.2. Il marchio deve essere usato solo come marchio collettivo dell'Unione Europea.

6.3. Il marchio deve essere usato solo in relazione alla produzione, vendita, distribuzione, fornitura e/o pubblicità dei prodotti e/o servizi coperti dal marchio.

6.4. Il Marchio sarà usato solo nella sua precisa rappresentazione grafica, mantenendo le sue proporzioni:



6.4.1. I colori sono meglio identificati come segue:

Colore: BLU

C 100 M 60 Y 0 K 50

R 0 G 56 B 107

Pantone 654 C

Colori in scala di grigi C 0 M 0 Y 0 K 100

RAL 5013

Colore: VERDE

C 45 M 0 Y 90 K 0

R 163 G 197 B 53

Pantone 376 C

Colori in scala di grigi C 0 M 0 Y 0 K 100

RAL 6018

Colore: AZZURRO

C 65 M 15 Y 0 K 0

R 80 G 174 B 222

Pantone 292 C

Colori in scala di grigi C 0 M 0 Y 0 K 100

RAL 5012

Non è permessa alcuna variazione nei colori, né il semplice uso come marchio di parole.

Il Marchio non deve essere usato su sfondi che diminuiscono la leggibilità dei suoi elementi. In particolare, se il Marchio deve essere stampato su uno sfondo, è importante che ci sia un contrasto adeguato a mantenere l'integrità dell'immagine ed evitare confusione visiva.

6.4.2. Le dimensioni del marchio non devono essere inferiori a: altezza 13,8mm; larghezza 12mm

6.4.3. È vietato deformare, modificare, alterare, sostituire elementi o parti del marchio e/o il suo layout grafico, applicare ombreggiature o effetti tridimensionali e/o usare qualsiasi altro effetto grafico che possa alterare il marchio.

6.4.4. Nell'uso del marchio è necessario riservare un'area di rispetto, che consiste in una porzione di spazio intorno e/o vicino al marchio che non può essere occupata da testo, immagini o altri elementi grafici.

6.4.5. Il marchio deve mantenere la sua identità; quindi, non deve essere incorporato in altri loghi, nomi di società, nomi di dominio e/o altri segni.

6.5. I soggetti autorizzati devono garantire che l'uso del Marchio in relazione a prodotti, servizi, imballaggi, materiale pubblicitario e altri contenuti e materiali commerciali, informativi e/o promozionali siano conformi al presente Regolamento e a qualsiasi altro strumento pubblicato sul sito ufficiale del relativo progetto <https://www.regione.veneto.it/web/pesca/adriatic-small-scale-fishes>, e/o fornito ai soggetti autorizzati dal Titolare, direttamente o per il tramite di soggetti o enti col primo convenzionati.

6.6. I soggetti autorizzati non possono usare il Marchio in modo non conforme al presente Regolamento o ad altri strumenti pubblicati sul sito web ufficiale del relativo progetto e/o forniti ai soggetti autorizzati dal Titolare, direttamente o per il tramite di soggetti o enti col primo convenzionati.

6.7. I soggetti autorizzati non devono usare il Marchio in modo da arrecare danno al Marchio, al Titolare e/o ad altre entità coinvolte nel progetto, e/o alla loro reputazione e/o al relativo regime di registrazione.

6.8. I soggetti autorizzati devono cooperare in buona fede con il Titolare direttamente o per il tramite di soggetti o enti col primo convenzionati, e fornire qualsiasi informazione, documento e/o dichiarazione che possa essere ragionevolmente richiesta in vista della protezione e/o dello sfruttamento del Marchio, inclusi i controlli.

6.9. Ai soggetti autorizzati non è in alcun modo consentito trasferire, concedere in licenza e/o dare in uso il Marchio a terzi.

6.10. In caso di violazione delle condizioni d'uso del Marchio e/o in caso di mancato rispetto delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi tutelati ai sensi dell'art. 7 da parte di un soggetto autorizzato, il permesso di usare il Marchio sarà revocato; pertanto l'uso del Marchio da parte di tale soggetto autorizzato cesserà immediatamente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni da

parte del Titolare e/o di altri soggetti autorizzati. Lo stesso si applicherà in caso di uso improprio del Marchio. In entrambi i casi, si applicherà quanto segue.

6.11. A tale soggetto autorizzato può essere permesso di usare nuovamente il Marchio:

- a) una volta che la violazione delle condizioni d'uso del Marchio sia stata sanata, previa adeguata verifica da parte del Titolare, direttamente o per il tramite di soggetti o enti col primo convenzionati;
- b) una volta che i requisiti per la registrazione dei prodotti e/o servizi coperti dal Marchio siano nuovamente soddisfatti, previa adeguata verifica da parte del Titolare, direttamente o per il tramite di soggetti o enti col primo convenzionati.

6.12. In caso di violazione delle condizioni d'uso del Marchio e/o in caso di inosservanza delle caratteristiche dei prodotti da parte di un soggetto autorizzato, il Titolare, direttamente o per il tramite di soggetti o enti col primo convenzionati, ha il diritto di emettere un avviso scritto al relativo utilizzatore, concedendo un termine per sanare la violazione e/o l'inadempimento. In tal caso, se il relativo soggetto non ottempera alle richieste del Titolare o dei soggetti o enti col primo convenzionati entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6.10 e 6.11.

6.13. Se l'utilizzatore autorizzato cessa la sua attività, il permesso di usare il Marchio sarà revocato, pertanto l'uso del Marchio da parte di tale utilizzatore autorizzato cesserà immediatamente.

6.14. In ogni caso di cessazione dell'autorizzazione all'uso del Marchio, il relativo soggetto autorizzato deve smettere di usare qualsiasi materiale di qualsiasi tipo recante il Marchio, che dovrà essere distrutto (fornendo al Titolare o ai soggetti o enti col primo convenzionati la prova di tale distruzione). Di conseguenza, dopo tale cessazione, tale utilizzatore autorizzato non dovrà usare in alcun modo il Marchio in relazione ai suoi prodotti e/o servizi, tranne che con il consenso del Titolare, o dei soggetti o enti col primo convenzionati, che non sarà irragionevolmente negato.

6.15. Il Titolare, direttamente o per il tramite di soggetti o enti col primo convenzionati, si riserva il diritto di prendere tutte le misure che ritiene appropriate, comprese azioni legali o di altro tipo, per proteggere i suoi diritti in caso di uso non autorizzato e/o improprio del Marchio

7. Requisiti dei prodotti e servizi coperti dal marchio

7.1. Il marchio copre i seguenti prodotti e servizi:

- **Classe 29:** pesce; frutti di mare; molluschi; prodotti alimentari a base di pesce, frutti di mare e/o molluschi; anguille; lumache; aragoste; crostacei;
- **Classe 31:** animali vivi; pesci vivi; frutti di mare vivi; molluschi vivi; anguille vive; lumache vive; aragoste vive; crostacei vivi;
- **Classe 44:** servizi di pesca.

7.3. L'uso del Marchio tutela e garantisce le seguenti caratteristiche:

a) per i prodotti delle classi 29 e 31 elencate sopra:

- I. i prodotti sono conformi al Regolamento (UE) 2019/1241 e alle leggi e regolamenti applicabili riguardanti le dimensioni ammesse, i periodi di pesca consentiti e il rispetto del ciclo di vita dei suddetti prodotti;
- II. i prodotti sono pescati tramite servizi che soddisfano le caratteristiche riportate di seguito, e meglio specificate nell'allegato 3 del Disciplinare per la tutela del marchio collettivo europeo della piccola pesca artigianale dell'alto Adriatico;
- III. i prodotti non sono sottodimensionati, in considerazione delle dimensioni e delle tolleranze meglio specificate nell'allegato 1 e/o allegato 2 del Disciplinare per la tutela del marchio collettivo europeo della piccola pesca artigianale dell'alto Adriatico allegato al presente Regolamento

b) per i servizi della classe 44 elencati sopra:

- i. i servizi sono conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili riguardanti:
 - dimensioni ammesse dei prodotti, periodi di pesca consentiti e rispetto del ciclo di vita dei suddetti prodotti;
 - attrezzature ammesse e loro caratteristiche (per esempio reti e trappole);
 - standard di sicurezza e igiene a bordo;
- ii. i servizi sono svolti (e i prodotti sono pescati) con imbarcazioni di lunghezza totale (LOA) non superiore a 12 metri;
- iii. i servizi sono svolti (e i prodotti sono pescati) utilizzando strumenti e attrezzature con le caratteristiche e le condizioni meglio specificate nell'allegato Disciplinare per la tutela del marchio collettivo europeo della piccola pesca artigianale dell'alto Adriatico disponibile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/pesca/adriatic-small-scale-fisheries>, per evitare il più possibile la cattura di individui sottodimensionati;
- iv. i servizi sono svolti rispettando le dimensioni minime dei beni e altre caratteristiche e condizioni meglio specificate nell'Allegato 1 del Disciplinare per la tutela del marchio collettivo europeo della piccola pesca artigianale dell'alto Adriatico allegato al presente Regolamento per rispettare il loro ciclo biologico;
- v. gli utilizzatori adotteranno anche pratiche volte a liberare, quando possibile, individui sottodimensionati e/o appartenenti a specie non commerciali, per migliorare le loro possibilità di sopravvivenza;
- vi. il servizio prevede anche lo smaltimento delle reti e degli attrezzi attraverso procedure di consegna appropriate, da attivare in collaborazione con gli enti che sono localmente responsabili della raccolta dei rifiuti urbani;
- vii. viene effettuato il monitoraggio dei consumi di carburante, raccogliendo dati finalizzati al calcolo di indicatori specifici, tra cui in particolare il consumo giornaliero di carburante e la durata dell'uscita di pesca.

7.4. I soggetti autorizzati devono rispettare i requisiti dei prodotti e dei servizi per mantenere l'uso del marchio quanto a:

- dimensioni delle maglie – rispettando la maglia minima raccomandata nel Disciplinare per la tutela del marchio collettivo europeo della piccola pesca artigianale dell'alto Adriatico disponibile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/pesca/adriatic-small-scale-fisheries> (la dimensione delle maglie è la distanza più lunga tra due nodi opposti nella stessa maglia quando completamente estesa, in condizioni di bagnato). Le dimensioni devono essere rilevate misurando almeno n. 10 maglie continue e calcolando la lunghezza media;

- dimensioni degli individui sbarcati – rispettando le taglie minime di riferimento per la conservazione e le taglie minime volontarie, indicate nel Disciplinare per la tutela del marchio collettivo europeo della piccola pesca artigianale dell'alto Adriatico disponibile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/pesca/adriatic-small-scale-fisheries>, su un campione di almeno n. 50 individui per ciascuna specie catturata (se disponibili), che dovrebbero risultare tutti al di sopra della taglia minima e, con la tolleranza espressa nel Disciplinare stesso, anche al di sopra della dimensione volontaria minima;
- smaltimento di reti e attrezzi mediante acquisizione di un certificato di smaltimento o di un accordo con l'ente che è localmente responsabile della raccolta dei rifiuti urbani;
- consumo di carburante registrato su un giornale di bordo (disponibile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/pesca/adriatic-small-scale-fisheries>) al fine di registrare gli sbarchi giornalieri, il consumo di carburante e la durata delle battute di pesca;
- lunghezza fuori tutto (LOA) delle imbarcazioni, che deve soddisfare le dimensioni indicate nell'art. 5.

[data e luogo]

[firma e timbro del Titolare]